

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " FRANCO ALESSANDRINI "

L'anno duemilatre, il giorno 12 (dodici) del mese di Settembre in Sansepolcro (AR) , tra i signori :

- Alessandrini Franco, cittadino italiano, nato a Sansepolcro (AR) il 24 01 1944 residente - 813 Howard Avenue - NEW ORLEANS LA – 70113, libero professionista,
- Brandinelli Dr. Enzo cittadino italiano, (codice fiscale BRN NZE 43L12 I155V) nato a Sansepolcro (AR) il 12 07 1943, ivi residente in Frazione Paradiso 64/e, medico,
- Dott. George Cravens, cittadino americano, nato a Fort Worth il 27 10 1954 e residente : 1000 HUSTON Street - FORT WORTH TX – 76102, medico,
- Margaret Reinecke, cittadina americana, nata a Urbana, ILL il 10 06 1958 residente - 813 Howard Avenue - NEW ORLEANS LA – 70113
- Innocenti Ing. Fabrizio (codice fiscale NNC FRZ 52B27 H935Y), cittadino italiano, - nato a Sangiustino (PG) il 27 02 1952, residente in Sansepolcro, Viale Francini n.36, imprenditore,
- Borchiellini Alberto, cittadino italiano, (codice fiscale BRC LRT 52H12 I155U) - nato a Sansepolcro (AR) il 12 06 1952, ivi residente in Via Spartaco Forconi, 2, imprenditore,
- Chieli dr.ssa Cristina, cittadina italiana, (codice fiscale CHL CST 65T41 C745T), nata a Città di Castello il 01 Dicembre 1965, residente in Sangiustino (PG) Via degli Alfieri, 39, commercialista,
- Masala Carlo Alberto, cittadino italiano, (codice fiscale MSL CLL 43S03 I155K) nato il 03 Novembre 1943 a Sansepolcro (AR) ed ivi residente in Via G. Di Vittorio, 13 – Frazione Gricignano, imprenditore agricolo,

stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - E' costituita tra di loro una associazione non riconosciuta sotto la denominazione " ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCO ALESSANDRINI ".

ARTICOLO 2 - La sede dell'associazione è in Sansepolcro (AR), Via Montefeltro, 2.

ARTICOLO 3 – L'associazione ha per oggetto sociale " l'esclusivo perseguimento di finalità di attività di promozione, anche attraverso la pratica e la diffusione, della cultura, della pittura, della scultura e comunque dell'arte in genere sia antica che moderna, della storia dell'arte, del teatro, della musica, delle danze, della coreografie, delle arti figurative in genere, della fotografia, e comunque di ogni e qualsiasi forma artistica.

In particolare, L'Associazione tramite le attività anzidette ha la finalità esclusiva di procurarsi, attraverso prestazioni di servizi, mostre, saggi, eventi artistici, eventi promozionali, meeting, scuole di arte, convegni, corsi di formazione e preparazione artistica, cessione di beni, cataloghi, stampe, quadri, sculture ed altri oggetti artistici, i mezzi economici e finanziari necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione potrà per il raggiungimento dello scopo sociali stipulare contratti, accordi e convenzioni con aziende, scuole ed istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, Enti e strutture pubbliche, privati, associazioni, fondazioni e consorzi.

ARTICOLO 4 - Il Fondo patrimoniale dell'associazione è di Euro 800,00 (ottocentovirgolazero) composto da numero otto quote da Euro 100,00 (centovirgolazero) cadauna versate da ognuno dei soci fondatori nella cassa dell'associazione.

ARTICOLO 5 - L'associazione è regolata dallo Statuto composto da 10 (dieci) articoli di seguito indicati.

ARTICOLO 6 L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da tre membri che dureranno in carica per un biennio e viene nominato nelle persone dei signori:

- Innocenti Fabrizio, Presidente
- Brandinelli Enzo, Vice Presidente
- Alessandrini Franco, consigliere.

tutti sopra meglio generalizzati, i quali accettano la carica loro conferita.

ARTICOLO 7 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Il primo esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre duemilaquattro.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo, come sopra designato, si riunisce immediatamente al fine di attribuire le deleghe secondo le previsioni dello statuto.

All'unanimità pertanto delibera di conferire alle funzioni di Presidente e di Vice Presidente, in via disgiunta tra di loro, la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la facoltà, per conto dell'associazione, di stipulare contratti, accordi, convenzione anche con Enti Pubblici, effettuare acquisti e vendite di beni materiali ed immateriali, di immobili, aprire conti correnti bancari, intrattenere rapporti finanziari e comunque per tutti gli atti necessari ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio di Amministrazione testè riunita viene sciolta.

STATUTO dell'Associazione Culturale " FRANCO ALESSANDRINI "

Articolo 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA.

1.1 E' costituita l'Associazione denominata " Associazione culturale FRANCO ALESSANDRINI" associazione non riconosciuta con sede legale in Sansepolcro (AR), Via Montefeltro, 2.

Articolo 2 – FINALITA'

1.2 L'Associazione svolge per esclusivo perseguimento di finalità di attività di promozione, anche attraverso la pratica e la diffusione, della cultura, della pittura, della scultura e comunque dell'arte in genere sia antica che moderna, della storia dell'arte, del teatro, della musica, delle danze, della coreografie, delle arti figurative in genere, della fotografia, e comunque di ogni e qualsiasi forma artistica.

In particolare, L'Associazione tramite le attività anzidette ha la finalità esclusiva di procurarsi, attraverso prestazioni di servizi, mostre, saggi, eventi artistici, eventi promozionali, meeting, scuole di arte, convegni, corsi di formazione e preparazione

artistica, cessione di beni, cataloghi, stampe, quadri, sculture ed altri oggetti artistici, i mezzi economici e finanziari necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione potrà per il raggiungimento dello scopo sociali stipulare contratti, accordi e convenzioni con aziende, scuole ed istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, Enti e strutture pubbliche, privati, associazioni, fondazioni e consorzi.

L'associazione è regolata oltre che dal presente statuto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

2.2 L'Associazione è tassativamente :

I. apartitica;

II. non ha scopo di lucro;

III. svolge la propria attività essenzialmente su base di volontariato degli associati, degli aderenti, degli amministratori e comunque dei sostenitori in genere.

2.3) Le linee di indirizzo, la filosofia di azione sono indicate nel presente statuto sociale.

2.4) L'associazione viene costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTRANEE ALLE FINALITA' ASSOCIATIVE

3.1 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle, indicate nel precedente art.2, di promozione, anche attraverso la pratica e la diffusione, della cultura e dell'arte, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

3.2) L'associazione potrà comunque svolgere, secondo le norme di legge e senza particolari limitazioni, attività commerciali ed economiche rivolte anche a terzi ed estranei purchè gli utili netti provenienti da tali attività vengano utilizzate per le attività sociali e comunque versate nel fondo patrimoniale dell'associazione.

3.3) L'associazione per il raggiungimento dello scopo sociale, per l'esercizio delle attività previste nel presente articolo potrà assumere dipendenti e collaboratori, stipulare contratti con professionisti in genere, artisti, enti pubblici e privati.

3.4) L'associazione non potrà comunque contrarre debiti con banche, finanziarie, società di leasing se non con espressa delibera dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

Articolo 4 – ASSOCIATI

4.1 La qualità di associato si acquisisce :

a) di diritto, per coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché per i discendenti del Signor Franco Alessandrini quando gli stessi avranno raggiunto la maggiore età;

b) su delibera del Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto, per le persone fisiche e giuridiche che ne abbiano formulata istanza scritta dichiarando espressamente, e senza riserve, di condividere le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e di accettare integralmente le norme del presente statuto.

4.2) . L'associato una volta ammessa riceverà comunicazione dell'avvenuta accettazione e verrà iscritto nel libro soci ed avrà il diritto di intervenire in assemblea con relativo diritto di voto.

4,3) L'associato è tenuto a:

- corrispondere la quota annuale di associazione che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo in carica;
- osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- corrispondere le eventuali quote *straordinarie* deliberate dall'Assemblea ad integrazione del fondo destinato alle necessità del conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- comunicare al Consiglio direttivo la propria residenza, il numero di telefax o la email presso cui inviare le varie comunicazioni come previsto nel presente statuto.

4.4) La qualità di associato viene a cessare:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per sopravvenuto decesso della persona fisica ovvero per scioglimento della persona giuridica;
- c) per esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, motivata da attività dell'associato, in tutto od in parte, in contrasto con i fini statutari di cui all'articolo 2 ovvero con le deliberazioni associative;
- d) morosità, in relazione all'obbligo di corrispondere le quote ordinarie e straordinarie, protratta oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Direttivo;

4.5 Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, accerta il ricorrere delle condizioni per la cessazione della qualità di associato e propone all'Assemblea le conseguenti delibere.

4.6) La deliberazione assembleare di esclusione del socio importano la immediata cessazione dalla qualifica di associato, senza alcun diritto di rimborso per le quote o le somme versate che rimarranno comunque vincolate al fondo comune.

4.7) Gli associati potranno comunque effettuare a favore dell'associazione prestiti di denaro infruttiferi di ogni e qualsiasi interesse. Tali somme saranno restituibili secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente.

5.2) . Le cariche associative sono conferite ed assunte a titolo esclusivamente gratuito. Sono ammessi unicamente i rimborsi spese per gli oneri sostenuti per l'espletamento del proprio mandato e regolarmente documentate.

Articolo 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

6.1) Hanno diritto di partecipare o intervenire all'Assemblea tutti gli associati purchè in regola con i versamenti sociali deliberati.

Gli associati possono farsi rappresentare per delega unicamente da altro associato. Ciascun associato presente può essere portatore di un massimo di cinque deleghe.

6.2) L'Assemblea è convocata ai sensi del successivo articolo 8 dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione con comunicazione scritta, inviata a mezzo posta

prioritaria, telefax, e-mail almeno sette giorni di anticipo sulla data della prima convocazione, contenente data, luogo ed ora della prima e della seconda convocazione, elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.

6.3) L'assemblea dell'associazione è validamente costituita anche in assenza di convocazione quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e tutti gli associati iscritti nel libro soci.

Le assemblee ordinarie ferme rimanendo le maggioranze previste in precedenza, potranno essere valide anche se i soci e consiglieri partecipano da luoghi diversi, contigui o distanti, purché gli stessi luoghi siano idoneamente collegati, mediante apparecchi audio-video e gli intervenuti potranno affluire dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In caso di assemblea per video conferenza dovrà comunque essere assicurato che:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti gli associati;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

'intervento dell'associato non regolarmente convocato sana il difetto.

6.4) L'Assemblea nomina, a maggioranza degli intervenuti, un suo presidente ed un segretario verbalizzante. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria di regola una volta all'anno nel termine di presentazione del rendiconto finanziario per discutere e deliberare su:

- dimissioni e nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione;
- dimissioni e nomina del Consiglio Direttivo;
- esame ed approvazione del rendiconto economico finanziario;
- approvazione dei programmi di attività associativa e delle relative previsioni economico finanziarie;
- proposte del Consiglio Direttivo per la cessazione della qualità di associato;
- proposte del Consiglio Direttivo relative alla deliberazione di eventuali quote straordinarie.

6.5) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, diretto o per delega, della metà più uno degli associati ovvero in seconda convocazione con l'intervento, diretto o per delega, di un terzo più uno degli associati e delibera a maggioranza degli associati intervenuti .

6.6) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria per:

- deliberare la modifica e/o integrazione dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento, diretto o per delega, dei due terzi più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei due terzi più uno degli associati legittimamente intervenuti.

6.7) L'Assemblea organo decisionale dell'Associazione, formandone la comune volontà, vincola tutti gli associati anche se dissenzienti o assenti.

Articolo 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1) Il Consiglio Direttivo è inizialmente nominato in sede di costituzione dell'Associazione e successivamente è eletto dall'Assemblea degli associati. È composto – nel primo biennio dell'Associazione – di tre membri, a decorrere dal terzo esercizio di un numero di membri definito dall'Assemblea fra tre e sette.

7.2) I componenti del Consiglio, scelti unicamente fra gli associati, durano in carica per un anno e sono rieleggibili.

7.3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti, delibera a maggioranza degli intervenuti ed unicamente in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno comunque validamente costituite, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

7.4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente; in caso di assenza o per impedimento del Presidente è presieduto dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri in carica mediante comunicazione scritta da inviare per posta prioritaria, telefax od e-mail da inviare almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inviata anche un giorno prima.

7.5) Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- a) l'attuazione delle direttive dell'Assemblea;
- b) l'elaborazione delle proposte di programmi di attività associativa e delle relative previsioni economico finanziarie da portare all'esame dell'Assemblea;
- c) l'elaborazione della proposta di rendiconto economico finanziario da portare all'esame dell'Assemblea;
- d) la definizione delle quote ordinarie e la proposta da portare all'esame dell'Assemblea di eventuali quote straordinarie;
- e) le deliberazioni sull'ammissione degli associati,
- f) le proposte all'Assemblea per la cessazione della qualità di associato;
- g) la decisione su tutti gli atti di natura patrimoniale, economica e finanziaria necessari al conseguimento dei fini statutari ovvero necessari al funzionamento dell'Associazione;
- h) le deleghe ed i poteri da conferire al Presidente ed al Vice Presidente per la gestione dell'associazione.

7.6) Il Consiglio Direttivo se lo ritiene utile ed opportuno potrà nominare un segretario scelto anche fuori dal Consiglio che dovrà provvedere alla redazioni dei verbali del

Consiglio Direttivo ed eseguire eventuali funzioni di segreteria appositamente delegate.

7.7) . E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza e teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi necessariamente il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione

Articolo 8 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

8.1) Il Presidente, e in caso di sua assenza o altro impedimento il Vicepresidente, ha il compito di:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa, patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione;
- tenere aggiornata la contabilità e conservare la documentazione contabile;
- conservare il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- conservare ed aggiornare il Registro degli associati
- rappresentare l'Associazione in tutti i rapporti con i terzi;
- stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno comunque, in via disgiunta tra di loro, nei limiti dei poteri conferiti, la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e pertanto potranno liberamente sottoscrivere a titolo esemplificativo e non esaustivo, per conto dell'associazione, contratti, accordi, convenzione anche con Enti Pubblici, acquisti e vendite di beni materiali ed immateriali, di immobili, aprire conti correnti bancari, intrattenere rapporti finanziari e comunque per tutti gli atti necessari ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 9 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

9.1) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote ordinarie degli associati fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle quote straordinarie degli associati fissate dall'Assemblea degli associati;
- c) da eventuali contributi, conferimenti, erogazioni, liberalità e lasciti;
- d) da tutti i proventi, di qualsivoglia natura, eventualmente conseguiti dalla Associazione nel e per il perseguimento o il supporto dell'attività statutaria.

9.2) Le somme versate per le quote ordinarie e straordinarie dagli associati non sono rimborsabili in alcun caso e sono del pari intrasmissibili.

9.3) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

Articolo 10 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

9.4) Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve fare riferimento all'anno solare, deve fornire una informativa esauriente circa la situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Associazione, e deve essere corredato di una separata analitica relazione della gestione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere in esclusiva strumentalità al perseguimento dei fini statutari.

9.5) Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione in sede di riunione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

9.6) E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione. Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le finalità e le attività di cui al precedente art.2.

Articolo 10 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

10.1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato – ai sensi del comma 7, lett. c) dell'art. 6 del presente Statuto - dall'Assemblea straordinaria degli associati che provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, anche non tra gli associati, determinandone gli eventuali compensi.

10.2) Il liquidatore – ovvero i liquidatori – una volta completata la fase di liquidazione e pagati tutti i debiti dovrà devolvere l'eventuale avanzo di liquidazione ad associazioni non aventi finalità di lucro ed aventi oggetto analogo o comunque ad Enti che svolgono beneficenza.

ALESSANDRINI FRANCO _____

BRANDINELLI ENZO _____

CRAVENS GEORGE _____

REINECKE MARGARET _____

INNOCENTI FABRIZIO _____

BORCHIellini ALBERTO _____

CHIELI CRISTINA _____

MASALA CARLO ALBERTO _____